



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 104 del 22 Dicembre 2023

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

☎ Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepuglia@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.puglia@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.puglia@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.puglia@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.puglia@pec.it
Ufficio Attività Agonistica LND	✉ agonistica.puglia@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionecoppe.puglia@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@Ind.it m.damuri@Ind.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@Ind.it g.bozza@Ind.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@Ind.it a.gianfreda@Ind.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@Ind.it g.marra@Ind.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@Ind.it g.damicis@Ind.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@Ind.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@Ind.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaInd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaInd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaInd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaInd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaInd@pec.it

1. COMUNICAZIONI C.R.

1.1. COMUNICAZIONI SEGRETERIA

1.1.1. ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA

Si rende noto che i calciatori/calciatrici tesserati con le Società qui di seguito trascritte sono autorizzati a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

ASD NOX MOLFETTA

CANTATORE VALERIA SOPHIA GAIA
STOIA ANNARITA

nata il 14/09/2008

nata il 30/07/2009

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

FISSAZIONE UDIENZA

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARA: A.S.D. A. TOMA MAGLIE – U.G. MANDURIA SPORT del 12/11/2023.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società U.G. MANDURIA SPORT, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 04/01/2024, alle ore 16.00, per la decisione del ricorso.

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARA: SSDARL POLISPORTIVA GALATONE – A.S.D. ATLETICO TRICASE DEL 10/12/2023.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società SSDARL POLISPORTIVA GALATONE, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 04/01/2024, alle ore 16.30, per la decisione del ricorso.

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA**

GARA: A.S.D. GARGANO ACADEMY – A.S.D. ATLETICO FOGGIA DEL 19/11/2023.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. GARGANO ACADEMY, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 04/01/2024, alle ore 17.00, per la decisione del ricorso.

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17**

GARA: SRL ATLETICO COPERTINO SOCCER – A.S.D. FABRIZIO MICCOLI DEL 26/11/2023.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. ATLETICO FOGGIA, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 04/01/2024, alle ore 17.30, per la decisione del ricorso.

FISSAZIONE UDIENZA

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARA: A.C.D. VIRTUS LOCOROTONDO 1948 – A.S.D. COPERTINO CALCIO del 10/12/2023.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. VIRTUS LOCOROTONDO 1948, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione dell'08/01/2024, alle ore 16.00, per la decisione del ricorso.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARA: A.S.D. VIRTUS SAN PANCRAZIO – A.S.D. SAVA CALCIO del 10/12/2023.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. SAVA CALCIO, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione dell'08/01/2024, alle ore 16.30, per la decisione del ricorso.

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI
CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 15**

GARA: A.S.D. NICK CALCIO BARI – A.S.D. NICASSIO del 10/12/2023.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il reclamo pervenuto dalla società A.S.D. NICASSIO, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione dell'08/01/2024, alle ore 17.00, per la decisione del ricorso.

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Daniele LABIANCA (Relatore) e dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente), del Dott. Domenico COLELLA (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario) nella riunione dell'11 dicembre 2023 ha adottato il seguente provvedimento:

a) Deferimento n. Prot. 13570/140pfi23-24/PM/ag carico del tesserato VINCI Giuseppe e della società Manduria Sport (già UG Manduria Sport).

Il deferimento

Con atto di deferimento n. prot. 13570/140pfi23-24/PM/ag del 21.11.2023 il Procuratore Federale Interregionale deferiva innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale:

1. il **sig. Giuseppe Vinci**, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Manduria Sport (già UG Manduria Sport), per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. per non avere corrisposto agli allenatori sigg.ri Raffaele Cataldi e Francesco Passiatore, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle pronunce, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con il lodo prot. n. 106/23 del 20.4.2023 (Cataldi), pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 2/2023 e notificato alla società UG Manduria Sport (oggi Manduria Sport) a mezzo pec del 24.5.2023, con il lodo prot. n. 140/23 (77/23 bis) del 20.4.2023 (Passiatore), pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 2/2023 e notificato alla società UG Manduria Sport (oggi Manduria Sport) a mezzo pec del 26.4.2023 e con il lodo 184/23 (106/23 bis) del 25.5.2023 (Cataldi), pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 3/2023 e notificato alla UG Manduria Sport (oggi Manduria Sport) a mezzo pec del 26.5.2023;
2. la **società Manduria Sport (già UG Manduria Sport)**, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, C.G.S., per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza all'epoca dei fatti, sig. Giuseppe Vinci, così come descritti nel precedente capo d'incolpazione.

La fase istruttoria

Con tre note di identico tenore, datate 10.07.2023 e materialmente inviate il successivo 12.07.2023, il Presidente del Comitato Regionale LND Puglia segnalava alla Procura Federale – ex art. 94ter, c. 13, nel testo *ratione temporis* vigente – l'avvenuta violazione, ascrivibile in capo al sig. Giuseppe Vinci, delle statuizioni conseguenti all'esecutività delle decisioni assunte dal Collegio Arbitrale istituito presso la LND, specificamente descritte nel capo d'incolpazione epigrafato.

Il procedimento veniva iscritto nell'apposito registro in data 03.08.2023.

L'attività istruttoria posta in essere dalla Procura Federale è consistita nell'acquisizione delle menzionate note (con annessi allegati) e nell'acquisizione dei fogli di censimento della società Manduria Sport (già U.G. Manduria) per le stagioni sportive 2022-2023 e 2023-2024. Inoltre veniva versata agli atti del fascicolo procedimentale la documentazione inerente alle procedure arbitrali già indicate e lo scambio epistolare intercorso, in diversi frangenti temporali, tra il legale della società odierna deferita, l'Ufficio Affari Legali della FIGC e il Presidente del Collegio Arbitrale presso la LND.

La Procura Federale, all'esito dell'attività istruttoria espletata, vista la relazione d'indagine redatta dai Sostituti Procuratori delegati, rilevava violazioni al C.G.S. e alle N.O.I.F. ascrivibili al sig. Giuseppe Vinci e, a titolo di responsabilità diretta, alla società U.G. Manduria.

In data 12.10.2023 gli incolpati ricevevano, a mezzo p.e.c., la notifica della comunicazione di conclusione delle indagini.

La Procura Federale procedeva, in data 21.11.2023, ad emettere e notificare tramite p.e.c. l'atto di deferimento, completo del capo d'incolpazione di cui in epigrafe, a carico di entrambi i soggetti incolpati.

La fase dibattimentale

In conseguenza del deferimento, il Presidente del T.F.T. fissava per la discussione l'udienza dell'11.12.2023. In data 7 dicembre 2023, alle ore 21.11 (nei termini codicisticamente previsti, ma a poche ore dalla scadenza del termine e in orario di chiusura degli uffici del C.R. Puglia), il difensore di fiducia del Vinci, Avv. Giulio Destratis del Foro di Taranto (nominato con atto allegato), depositava memoria ex art. 93, comma 1, C.G.S., con la quale – oltre a richiedere l'invio degli atti depositati presso la segreteria – che gli venivano inviati il successivo lunedì 11 dicembre, alle ore 11.09 – formulava eccezioni pregiudiziali di rito e spendeva argomentazioni finalizzate al proscioglimento nel merito, ovvero all'applicazione, nei confronti del proprio assistito, di sanzioni prossime al minimo edittale e delle circostanze attenuanti previste dal Codice. In particolare veniva rilevata l'omessa notifica – da parte della segreteria del Tribunale Federale Territoriale – dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale al Vinci.

All'udienza odierna sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Raffaele Di Ponzio e il legale difensore del sig. Giuseppe Vinci, Avv. Giulio Destratis del Foro di Taranto. Quest'ultimo depositava procura e mandato difensivo rilasciati, in suo favore, anche dal I.r.p.t. della società Manduria Sport (già UG Manduria Sport).

Dopo l'esposizione del relatore il Presidente invitava le parti a concludere.

L'Avv. Di Ponzio, in rappresentanza della Procura Federale, chiedeva affermarsi – in base alle risultanze degli atti d'indagine – la responsabilità disciplinare dei deferiti, così come descritta nel capo d'incolpazione e, per l'effetto, domandava l'irrogazione della sanzione di mesi otto di inibizione per il Vinci e, quanto alla posizione della società, l'applicazione della sanzione pecuniaria di € 800,00 (ottocento/00) di ammenda e di n. 3 (tre) punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella presente stagione sportiva (in ragione, in particolare, di punti uno di penalizzazione per ciascuna violazione contestata).

L'Avv. Destratis, in rappresentanza di entrambi i deferiti, dichiarava preliminarmente di recedere dalla formulata questione pregiudiziale di rito, in epigrafe specificata. Successivamente depositava produzione documentale, consistente in atti asseritamente attestanti l'invio dei ricorsi introduttivi relativi ai "lodi Cataldi" ad un indirizzo pec erroneo e una comunicazione proveniente dal Collegio Arbitrale LND, inerente l'indirizzo pec corretto per la trasmissione del lodo. Evidenziava, inoltre, l'avvenuto adempimento da parte dei deferiti – in data 04.08.2023 – delle statuizioni conseguenti all'esecutività dei lodi arbitrali. Si doleva dell'irritualità della segnalazione (proveniente dal C.R. Puglia) e lamentava l'omessa comunicazione alla Procura Federale, da parte dello stesso Comitato, dell'avvenuta ottemperanza agli obblighi codicistici. Basava, sostanzialmente, la difesa dei propri assistiti su presunte violazioni al diritto di tutela giurisdizionale e all'effettività del contraddittorio intervenute nel procedimento pregiudicante, dovendosi ricondurre il ritardo nell'adempimento all'omessa consapevolezza – conseguente all'impossibilità di esercitare pienamente le prerogative defensionali – degli odierni deferiti, in ordine al comando arbitrale da eseguire (i quali, peraltro, avrebbero altresì omesso di adire la via giurisdizionale ordinaria, pur di tacitare qualsivoglia pretesa degli ex tesserati). Concludeva per il proscioglimento dei deferiti e, in subordine, per l'applicazione delle sanzioni nel minimo edittale.

Il rappresentante della Procura Federale replicava affermando l'estraneità delle questioni sollevate alla cognizione del Tribunale Federale Territoriale. L'Avv. Destratis controreplicava riportandosi al contenuto della memoria difensiva versata in atti.

All'esito della Camera di Consiglio è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

La decisione

Dagli atti del fascicolo procedimentale emergono in maniera inequivocabile i profili di responsabilità disciplinare, valorizzati dalla Procura Federale nel proprio atto di deferimento.

Va necessariamente premesso che oggetto del presente procedimento non è – e non può essere – l'accertamento della corretta rispondenza ad una fattispecie astratta del *dictum* – da ritenersi equidistante allo *iussum* giurisdizionale – contenuto nei tre lodi arbitrali, incontestabilmente violati. Tali statuizioni, difatti, hanno oramai acquisito la stabilità della cosa giudicata, formale e sostanziale, non potendo essi più costituire oggetto di sindacato nella loro giuridica esistenza, validità ed efficacia. Le argomentazioni difensive, reiteratamente volte a (tentare di) sovvertire l'efficacia *inter partes* delle pronunce arbitrali, non colgono nel segno, in quanto orientate a sottoporre al Tribunale questioni che avrebbero dovuto essere sollevate innanzi ai competenti organi arbitrali, ovvero in sede di (consentita) impugnazione dei medesimi attraverso istituti giuridici espressamente previsti dal C.G.S., ovvero ancora innanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria (con la precisazione, quanto a quest'ultimo aspetto, che di qui a breve si esprimerà).

Ciò che rileva, nell'ambito del giudizio devoluto alla cognizione di questo Tribunale, è unicamente l'avvenuto distacco dal precetto coercitivo contenuto in quelle pronunce (*id est*, nelle pronunce del Collegio Arbitrale presso la LND, competente – ai sensi del reticolato normativo federale – a dirimere le controversie insorte tra società della LND e tecnici, con le medesime tesserati). Tanto si ricava dalla piana lettura dell'art. 31, comma 6, ult. per., 7 e 11, C.G.S., norme sanzionatorie di riferimento per la materia in esame.

Le risultanze probatorie, documentali e cartolari, acquisite agli atti del procedimento consentono di ritenere provata con certezza (il punto, peraltro, non è controverso neppure da parte della difesa dei deferiti) il mancato adempimento delle statuizioni conseguenti ai lodi arbitrali nn. 106/23 (del 20.04.2023), 140/23 (del 20.04.2023) e 184/23 (del 25.05.2023), con i quali il Collegio Arbitrale istituito presso la L.N.D. aveva imposto alla società Manduria Sport (già UG Manduria Sport) il pagamento delle spettanze economiche ai tecnici – tesserati per la stagione sportiva 2022-2023 – Francesco Passiatore e Raffaele Cataldi, per complessivi € 7.806,00 (settemilaottocentosei/00). La corresponsione delle somme sarebbe dovuta avvenire entro trenta giorni dalla notifica dei singoli lodi arbitrali, recanti le determinazioni del Collegio. Vi è prova, in atti, dell'avvenuta trasmissione delle motivazioni delle tre decisioni all'indirizzo pec dell'odierna deferita. Qualsivoglia contestazione sul punto, oltre ad apparire chiaramente infondata nel merito, è comunque inammissibile nella presente sede, dovendosi – come già rilevato – accertare l'avvenuto adeguamento ai *dicta* arbitrali da parte dei soggetti deferiti innanzi a questo Tribunale.

Quanto finora sostenuto è valorizzato dall'univoco insegnamento pretorio del massimo organo giurisdizionale endofederale, il quale – pronunciandosi in fattispecie relativa all'impugnazione, dinanzi al giudice ordinario, delle statuizioni contenute in un lodo emanato dal Collegio Arbitrale istituito presso la Lega Pro – ha ritenuto che (sulla base della lettura in combinato disposto degli artt. 31, comma 11 e 136, comma 4, C.G.S.) “*le decisioni degli organi di giustizia sportiva e dei collegi arbitrali debbano necessariamente essere eseguite nel termine di 30 giorni e che, anche in presenza dell'impugnazione del lodo, non è ammessa alcuna sospensione o ritardo nell'ottemperanza al pagamento*”. Inoltre, nella medesima pronuncia, si afferma altresì che “*lo status soggettivo dell'incolpato non rileva, in quanto la responsabilità disciplinare sussiste sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione sopra richiamata, ovvero nell'aver omesso il pagamento nel termine previsto. [omissis] Stante il carattere del precetto in esame - che prevede l'osservanza di un facere in un tempo determinato (effettuazione del pagamento entro 30 giorni) - la fattispecie incriminatrice deve, infatti, ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento*” (Corte Federale d'Appello, Sez. I, n. 32/2022-2023).

Transitando al tema della perimetrazione sanzionatoria, va evidenziato come non possa trovare integrale accoglimento la tesi della Procura Federale la quale, optando sostanzialmente per l'applicazione del criterio del cd. cumulo materiale (*tot crimina, tot poenae*), ha mostrato di offrire una lettura della concreta conformazione delle fattispecie disciplinari evidentemente inconferente con quanto è dato apprezzare nel caso di specie. Ritiene il Tribunale, infatti, che le violazioni contestate agli odierni deferiti possano essere più correttamente ritenute avvinte dalla identità del disegno criminoso. Si propende – e i dati circostanziali a disposizione del Tribunale avvalorano tale tesi – per il riconoscimento del vincolo della continuazione in ordine alla tre violazioni contestate, avvenute in un ristretto arco temporale e caratterizzate da una condivisione di una comunanza di indole e di una identità di natura. Il reato continuato è previsto dal secondo comma dell'articolo 81, c.p., ai sensi del quale *chi, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette – anche in tempi diversi – più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge*, è soggetto alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino al triplo. La *ratio* del c.d. cumulo giuridico risiede nel fatto che chi commette più reati - con uno scopo unico - dimostra minore inclinazione criminale rispetto a colui che realizza più reati con più scopi diversi. Per l'applicazione dell'istituto della continuazione, ispirato al principio del *favor rei*, devono sussistere gli elementi costitutivi della pluralità di azioni o omissioni, della pluralità di violazioni di legge (della medesima o di diverse norme) e del collegamento tra le diverse condotte, volte all'esecuzione di un unico disegno criminoso. L'ultimo requisito citato consente di distinguere l'ipotesi del concorso materiale da quella del reato continuato. Infatti, in difetto di uno scopo unitario, il concorso materiale impone di applicare il cumulo delle sanzioni per ogni violazione accertata. Se, invece, gli stessi reati sono commessi sulla base di un disegno complessivo e unitario (come nella presente fattispecie concreta), troverà applicazione la sanzione prevista per l'ipotesi disciplinare più grave, aumentata fino al triplo.

Appare necessario, ai fini che qui occupano, richiamare il costante orientamento della giurisprudenza endofederale, secondo cui *“la continuazione ex art. 81 c.p., istituto di diritto comune, sebbene non espressamente contemplato dall'art. 9 CGS, trova applicazione nell'ordinamento federale”* (Corte Federale d'Appello, Sez. IV, n. 38/2022-2023; Sez. III, n. 1/2019-2020; n. 68/2021-2022).

Appare non revocabile in dubbio, nel caso degli odierni deferiti, che le violazioni loro contestate siano reciprocamente avvinte da quella deliberazione generica unitaria fondante l'istituto della continuazione e che, conseguentemente, la dosimetria sanzionatoria – quanto alla sanzione dei punti di penalizzazione in classifica, a carico della società Manduria Sport, da scontarsi nella corrente stagione sportiva – debba determinarsi in ragione di due punti, ovverosia un punto per la violazione-base di cui all'art. 31, comma 6, ult. co., C.G.S. (richiamante il mancato adempimento delle statuizioni del lodo arbitrale, nei termini di cui all'art. 94-ter, N.O.I.F.), a cui va aggiunto complessivamente un ulteriore punto per le residue due violazioni contestate (aventi, come detto, identica natura e verificatesi nell'arco temporale di un mese).

La gamma delle sanzioni prevista dal Codice (*ex art. 31, comma 11*), nei casi di mancata ottemperanza alle statuizioni arbitrali, si compone – oltre che della penalizzazione in termini di punteggio, prevista dal comma 6 dell'art. 31, C.G.S. – altresì dell'irrogazione di una delle sanzioni previste dalle lettere a), b) o c) dell'art. 8, comma 1 (nei confronti delle società) e di una di quelle disciplinate all'art. 9, comma 1, lett. a), b), c), d), f), g) e h) (nei confronti dei tesserati). Tuttavia, va detto che – nel caso di mancato pagamento di somme accertate con lodo emanato dal Collegio Arbitrale presso la LND – la *lex specialis* di cui all'art. 31, comma 7, C.G.S. prevede la sanzione dell'inibizione non inferiore a mesi sei.

In ragione di quanto argomentato, stimasi equa e congrua – in virtù del disvalore oggettivo della condotta tenuta, del tasso di rimproverabilità soggettiva della medesima e delle pregresse violazioni, da parte del Vinci, dei canoni precettivi fondamentali appartenenti all'ordinamento giuridico-sportivo (cfr. Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso la F.I.G.C./L.N.D. Puglia, decisione 23 maggio 2023, in C.U. 185/2022-2023; Corte Federale d'Appello, Sez. I, n. 49/2023-2024) – l'irrogazione, tenuto conto del vincolo della continuazione, della sanzione di mesi otto di inibizione (quanto alla posizione del Vinci) e di € 500,00 di ammenda (con riferimento alla società U.G. Manduria Sport, pacificamente sanzionabile a titolo di responsabilità diretta per i fatti commessi dal Vinci), anche in virtù della contestazione, mossa nei confronti di entrambi i deferiti, della violazione del precetto generale di cui all'art. 4, comma 1, C.G.S.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

- 1) di infliggere al tesserato Vinci Giuseppe l'inibizione per mesi 8, ai sensi dell'art. 31 comma 7 C.G.S. (sanzione da scontare dopo la conclusione dell'inibizione in essere);
- 2) di comminare alla società U.G. Manduria Sport la penalizzazione di n. 2 punti in classifica, ex art. 31 comma 6 C.G.S., da scontare nella corrente stagione sportiva;
- 3) di comminare alla società U.G. Manduria Sport l'ammenda di € 500,00, ex artt. 4 e 8 C.G.S.

Il Relatore
Daniele LABIANCA

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 22 Dicembre 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 22/12/2023.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci